

ALLEGATO A

NORME GENERALI

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RICOSTRUZIONE EDILIZIA
DELLA CITTA' DI AVELLINO

*... - ... in Avellino
R.E. ... dal ... LL.P.D.
... 1976*

Art. 1. — I proprietari degli immobili compresi entro i limiti generali del Piano di Ricostruzione, nell'eseguire nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, riedificare in tutto o in parte quelle distrutte, dovranno osservare le disposizioni relative alla destinazione ed all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione del Piano di Ricostruzione, oltre che le norme del Testo Unico del Regolamento Edilizio, di cui il presente allegato è parte integrante.

Art. 2. — Le costruzioni a carattere intensivo, come specificato nel seguente art. 5 sono consentite lungo le seguenti nuove strade o gruppi di strade; Viale Gramsci; prolungamento di Via Roma, prolungamento di Via Vallone dei Lupi; traversa tra il Viale Gramsci ed il prolungamento di Via Roma all'altezza della Chiesetta di S. Ciro.
Strada tra la Piazza Garibaldi e via Circumvallazione.

Su tutte le rimanenti strade di nuova costruzione e precisamente quelle ortogonali al Viale Gramsci, al prolungamento di Via Vallone dei Lupi, ed al prolungamento di Via Roma, è consentita la costruzione a carattere semin-

tensivo come specificato nel seguente art. 6. Restano incluse in questa categoria anche la nuova strada parallela al C. V. E., sul lato nord tra la Via De Concilis ed il Carcere Giudiziario e la nuova strada di collegamento tra il Corso Vitt. Eman. (all'altezza del Palazzo Carulli) e la strada provinciale Irpina.

c) Per le costruzioni a carattere estensivo, come specificato nel seguente art. 7 sono destinate le zone qui elencate: Collina dei Cappuccini limitata da Via Circumvallazione, Via Tuoro, Via SS. Maria delle Grazie, Collina Liguorini limitata dalla Via Statale Due Principati e Via Liguorini. Si intenderà che nelle suddette zone a carattere estensivo la fabbricazione è consentita lungo le strade esistenti ed anche nelle aree interne, purchè in questo caso, si provveda alle necessarie vie private di lottizzazione. —

d) Per le costruzioni industriali ed officine in genere sono destinate le seguenti zone:

Area a nord della Città, lungo il torrente S. Francesco, compresa tra Via S. Francesco Saverio e Via Circumvallazione fino al Largo S. Spirito.

Area a sud della Via F. Tedesco lungo il torrente Irrigatore, dall'altezza del Largo S. Spirito, fino alla Stazione Ferroviaria.

Potrà essere autorizzata la costruzione di piccole officine in altre zone purchè esse non apportino nessun disturbo.

Art. 3. — In linea eccezionale potrà essere autorizzata la edificazione di ville in zone destinate a costruzioni intensive e semintensive, purchè trattasi di edifici di notevole importanza architettonica.

Art. 4. — Nelle zone occupate da vecchi quartieri le ricostruzioni e le nuove costruzioni dovranno presentare le caratteristiche seguenti:

a) l'altezza degli edifici misurata dal livello del marciapiede al piano di gronda dovrà essere limitata ai 3/2 della larghezza stradale e non potrà superare i metri 20 con un massimo di cinque piani compreso il piano terreno;

b) I cortili chiusi dovranno avere un'area non minore di 1/8 della somma delle superfici dei prospetti su di essi prospicienti.

c) La normale fra prospetti paralleli di uno stesso edificio non potrà essere inferiore a metri 6.

d) E' obbligatorio l'allineamento sul filo stradale ed è ammessa la costruzione lungo i confini interni.

e) E' ammessa la copertura totale del piano terreno ad esclusivo uso commerciale salvo l'osservanza delle norme igieniche.

f) E' ammessa la costruzione di un piano attico purchè incluso nella inclinata h/d determinata dalla larghezza stradale.

Potranno essere consentite deroghe per le altezze ed il numero dei piani, di cui al capoverso a) qualora lo consentano le sezioni stradali e purchè si tratti di edifici di importanza particolare.

Art. 5. — Nelle zone classificate come intensive per nuovi quartieri, le costruzioni dovranno rispondere ai requisiti seguenti:

a) L'altezza degli edifici dovrà essere limitata ai 4/3 della larghezza stradale e non potrà superare i metri 20, con un massimo di cinque piani, compreso il piano terreno. Non è consentito in queste zone elevare edifici con meno di tre piani.

b) I cortili chiusi sono consentiti, purchè comunicanti con la strada e purchè abbiano un'area non minore di 1/5 rispetto alla somma delle superfici dei prospetti su essi prospicienti.

c) La normale minima tra i prospetti paralleli di uno stesso edificio non potrà essere inferiore a metri 8; la distanza tra corpi di fabbrica ortogonali non potrà essere minore della metà dell'altezza degli edifici.

d) L'allineamento sul filo stradale non è obbligatorio; può essere consentito l'arretramento minimo di m. 2,50, purchè parallelo rispetto alla strada, con la osservanza che l'area libera anteriore ai fabbricati venga convenientemente recinta, sistemata a giardino o a piazzale e che venga assicurata la sistemazione architettonica dei muri ciechi ai lati che affacciano sulle zone arretrate.

e) ed f) Come i corrispondenti del precedente art. 2.

Art. 6. — Nelle zone, per nuovi quartieri classificate come semintensive si dovranno rispettare le seguenti norme:

a) L'altezza degli edifici è limitata ai $\frac{4}{3}$ delle larghezze stradali e non potrà superare i metri 17 con un massimo di quattro piani compreso il piano terreno.

Non è consentito elevare edifici con meno di tre piani.

b) I cortili devono essere aperti. Sono ammessi eccezionalmente cortili chiusi per l'illuminazione di scale, gabinetti, cucine, ambienti di servizio e di una sola stanza abitabile per ogni appartamento, purchè di area non inferiore a $\frac{1}{10}$ della somma delle superfici dei muri che lo circondano; essi devono essere facilmente accessibili e non devono presentare rientranze nei perimetri.

c) La normale minima misurata tra una finestra ed il muro opposto appartenente al medesimo fabbricato non può essere inferiore a metri 8.

d) E' facoltativo l'allineamento sul filo stradale o l'arretramento.

L'arretramento non può essere inferiore a metri due e

comporta tutti gli obblighi specificati nel comma d) del precedente art. 3.

e) Le costruzioni potranno essere isolate o raggruppate.

f) E' ammessa la costruzione di un piano attico in aggiunta, secondo l'inclinata h/d, purchè la sua superficie non superi i $\frac{2}{3}$ dell'area coperta.

Art. 7. — Nelle zone per nuovi quartieri classificate come estensive si dovranno osservare le seguenti norme:

a) Le costruzioni debbono essere isolate dalle Vie, con distacco dal filo stradale non inferiore a metri 3 e con distacco dai confini non inferiori a metri 4. E' consentito, su uno solo dei confini interni, la costruzione a filo.

La superficie da coprire non potrà superare $\frac{1}{3}$ dell'area e non potrà essere inferiore a mq. 100.

b) Il numero massimo dei piani è di tre compreso il piano terreno ed il minimo è di due; l'altezza massima consentita è di m. 14.

Oltre i limiti specificati, potrà essere consentita una parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato, e comunque per uno spazio non superiore ai $\frac{2}{3}$ della superficie coperta.

c) Le costruzioni dovranno essere circondate da spazio coltivato a giardino, nel quale sarà normalmente permesso di costruire locali accessori, costituiti dal solo piano terreno ed in giusto rapporto di proporzioni col fabbricato principale. Tali costruzioni secondarie possono anche edificarsi sui confini interni.

d) E' consentita la costruzione di raggruppamenti a schiera, purchè si tratti di soluzioni organiche studiate con criterio unitario; d'accordo fra i vari proprietari delle aree del raggruppamento stesso.

Art. 8. — Per le fabbriche in angolo fra strade di larghezza diversa, l'altezza massima competente alla strada di maggiore larghezza, può concedersi anche per il prospetto sulla strada di larghezza minore per una estensione corrispondente alla sezione della strada minore.

Avellino, 1 dicembre 1946.

IL COMPILATORE DEL PIANO
F.to Dr. Arch. *F. Fariello*

IL CAPO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
F.to *A. Colarusso*

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to *Mancini*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dell'Urbanistica e delle Opere Igieniche
Divisione 19^a

P.R.G. approvato
Visto con riferimento al proprio decreto n. 2941 in
data 5 febbraio 1949.

IL MINISTRO DEI LL. PP.
F.to *Tupini*

Per copia conforme.

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE
F.to *Berlingieri*

8 —

Voto 26 gennaio 1948 n. 1716 del C.T.A. di